




COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLLO  
Provincia di Treviso



OGGETTO: Contratto di concessione di loculi nel cimitero di **Crocetta del Montello**

L'anno duemilaquattordicci (2014) addì 29 del mese di ~~Gennaio~~ <sup>APRILE</sup> nella sede municipale di Crocetta del Montello

Fra i signori:

- 1) **Favaro dr. Mario** - Responsabile del servizio ex art. 51, legge 8.6.1990 n° 142, come modificato dai commi 2 e 3, legge 15.5.1997 n° 127 e successive modificazioni - in rappresentanza del Comune di Crocetta del M. -C.F. n° 00449960269 ---
- 2) **Trento Bianca** nata a Pederobba il 06.11.1974 CF: TRN BNC 74S46 G408E - residente Cornuda in Via della Pace n° 23 -----

**PREMESSO**

che con deliberazione della Giunta Comunale n° 367 del 2.10.1995, esecutiva a' sensi di legge, sono state stabilite le condizioni per le concessioni ed approvato il relativo schema di contratto. Il Comune di Crocetta del M. come sopra rappresentato

**CONCEDE**

a **Trento Bianca** n° 1 loculo **fila 4<sup>a</sup> n° 66** - ubicato nel cimitero comunale di Crocetta M.

La concessione viene data per la durata di anni 30 ( trenta ) decorrenti dalla data odierna sotto l'osservanza delle prescrizioni e condizioni di legge e di regolamento, presenti e future, attinenti alla Polizia Mortuaria e all'Igiene.-

Il corrispettivo della presente concessione è fissato in **Euro 1.800,00** -è stato versato alla Tesoreria Comunale boll. *Ql.: 04.2014 del 01.05.2014 P.T. P.P. XXX*

Null'altro è dovuto al Comune a titolo di accessi o rimborsi diversi.

Il diritto d'uso relativo al loculo concesso passerà, alla morte del concessionario, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con espressa riserva, però, che il Comune non riconoscerà per i relativi diritti ed obblighi che uno solo degli eredi, il quale quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto di comune accordo dagli eredi e portato a conoscenza dell'Autorità Comunale entro l'anno del decesso del concessionario stesso, sarà individuato dall'Autorità medesima.-----

Fatta eccezione di quanto sopra esposto, il diritto d'uso del loculo non potrà in alcun modo per alcun titolo essere ceduto ad altri-----

Sulle lapidi le iscrizioni e decorazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni regolamentari del Comune ed ogni eventuale discostamento da quanto prescritto dovrà essere preventivamente autorizzato, pena la rimozione di quanto realizzato in maniera difforme.

Qualsiasi spesa relativa e conseguente alla presente concessione rimane ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi, cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla suddetta manutenzione, i predetti si rifiutassero o comunque non provvedessero.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per la distruzione, anche parziale, del loculo dovuta a qualsiasi causa fortuita o di forza maggiore.

Il presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1996 n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO